



REGOLAMENTO DIDATTICO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

(emanato con Decreto Rettorale n. 130 del 5 maggio 2014 e modificato con Decreto Rettorale n. 218 del 20 settembre 2016 e con Decreto Rettorale n. prot. 21951 dell'8 novembre 2018)

Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione

1. Vista la nota Ministeriale prot. n. 6906 del 12 dicembre 2008 - con la quale il MIUR ha trasmesso il Decreto Direttoriale di autorizzazione all'istituzione e all'attivazione, a decorrere dall'a.a. 2008/2009, della Scuola di Specializzazione dell'area sanitaria in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Camerino (d'ora in poi denominata anche soltanto Scuola) - la Scuola è stata attivata, con Decreto Rettorale n. 75 del 18/12/2008, presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 ° agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e del D.M. 29 marzo 2006, concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
2. Visto il D.M. 68 del 4 febbraio 2015, emanato dal MIUR di concerto con il Ministero della Salute, riguardante il nuovo riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
3. Visto il Decreto Rettorale n. 112 del 29 febbraio 2016, col quale il Regolamento didattico di Ateneo è stato integrato con l'inserimento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Area Servizi Clinici - Classe della farmaceutica) e del relativo ordinamento didattico;
4. Attualmente, nell'Università di Camerino (UNICAM), le funzioni ed i compiti propri della Facoltà di Farmacia vengono svolti dalla Scuola di Ateneo di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, alla quale la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferisce come da Statuto UNICAM.
5. La Scuola svolge la propria attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui allo Statuto di Ateneo, in particolare all'art. 33 - Scuole di Specializzazione.
6. La Scuola ha sede (polo didattico, direzione e segreteria didattica) nel Palazzo delle Esposte (primo piano) in via Camillo Lili n. 55 di Camerino.
7. La Scuola di Ateneo deve assicurare l'ottimale funzionamento della Scuola di Specializzazione che ad essa afferisce, destinando alla stessa i fondi che l'Ateneo mette a disposizione come previsto da Statuto UNICAM.
8. La Scuola di Specializzazione ha autonomia gestionale all'interno della Scuola di Ateneo di competenza, nell'ambito delle risorse messe a sua disposizione.
9. La Scuola ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione e prevede l'acquisizione complessiva di 240 crediti.



10. Per l'attivazione della Scuola il numero minimo di iscritti è pari a 3; mentre il numero degli ammessi viene stabilito annualmente con decreto rettorale.
11. Sono previsti trasferimenti di studenti solo in entrata, per l'eventuale copertura di posti che si rendano liberi a seguito della rinuncia agli studi di uno o più specializzandi.
12. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".

Art. 2 - Finalità della Scuola

La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso l'approfondimento teorico e pratico finalizzato all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e/o Internazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

L'accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che siano in possesso di laurea specialistica (Classe 14/S) o magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e Farmacia Industriale, ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 e successive modificazioni, in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio (titolo accademico e abilitazione) conseguito presso Università straniere e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell'iscrizione alla Scuola (Circolare MURST e MAE - Prot. n. 658 del 21/3/2005).

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista.

Le tasse ed i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente dall'Ateneo.

Art. 4 - Norme concorsuali per accesso alla Scuola

1. Il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione è indetto dal Rettore dell'Università
2. Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% del punteggio totale mentre il restante 70% viene acquisito con le prove di esame per un totale complessivo di 100 punti.
3. I titoli dei candidati saranno valutati solo nel caso di superamento delle prove d'esame. Il contenuto, la durata e le modalità delle prove d'esame vengono stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e indicate nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola emanato con proprio decreto dal Rettore dell'Università.

La valutazione del voto di laurea e del curriculum avviene in conformità ai seguenti criteri:

- a. voto di laurea - max 5 punti
- i. per voto di laurea inferiore a 99 punti 0



ii. per ciascun punto da 99 a 110 punti 0,30

iii. per 110/110 con lode punti 5

b. esami - max 5 punti: per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione - di cui al seguente elenco, così attribuibili: 0,30 per esame superato con voti da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con voto 30/30; 0,75 per esame superato con voto 30/30 e lode;

c. qualità e attinenza della tesi di laurea, dottorato, perfezionamento e master alla tipologia di specializzazione - max 10 punti:

d. pubblicazioni a stampa o lavori in extenso, attinenti la specializzazione, che risultano accettati da riviste scientifiche - max 10 punti: ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a un massimo di punti 0,50, secondo criteri definiti dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche.

Di seguito è riportato l'elenco degli esami di profitto valutabili ai fini del concorso di ammissione, suddivisi per i corsi di laurea.

- Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:

Biochimica-Biochimica Applicata

Microbiologia-Patologia Generale

Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore)

Farmacologia e Tossicologia

Analisi dei Farmaci I e II (il voto migliore)

Tecnologia, Socio-Economia e Legislazione Farmaceutiche

Chimica Farmaceutica Applicata

- Corso di laurea in Farmacia:

Biochimica-Biochimica Applicata

Patologia Generale-Microbiologia (il voto migliore)

Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore)

Farmacologia e Farmacoterapia I, II (il voto migliore)

Analisi dei Medicinali I, II (il voto migliore)

Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche I e II (il voto migliore)

Igiene



4. I candidati sono ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione obbligatoria di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d'armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali. Tutti i cittadini stranieri comunitari (laureati all'estero) devono aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si tiene in data antecedente alla prima prova scritta.
5. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
6. Sono ammessi al primo anno di corso coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di "ex-aequo" precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria degli idonei viene comunicata dodici giorni lavorativi successivi all'espletamento della prova di ammissione, mediante affissione all'albo dell'Ufficio di Segreteria della Scuola di Specializzazione e pubblicata sul sito web della stessa.
7. L'ufficialità dei risultati finali è comunque comprovata dall'emanazione del Decreto Rettoriale di approvazione della graduatoria di merito.

Art. 5 - Organi della Scuola di Specializzazione e loro funzioni

- 1) Sono organi della Scuola di Specializzazione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore.
- 2) Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore;
 - b) dai docenti UNICAM con incarico di insegnamento nella Scuola di Specializzazione e da eventuali docenti a contratto;
 - c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso;
 - d) da un referente SIFO.
- 3) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti e ne definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale.
- 4) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è convocato dal Direttore mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri o all'impiegato amministrativo che cura la segreteria didattica della Scuola di Specializzazione.



5) Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, ne assicura il buon funzionamento e presiede il Consiglio.

Sono, inoltre, compiti del Direttore:

promuovere l'attività della Scuola di Specializzazione;

curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione; vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione;

istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della di Specializzazione;

tenere i rapporti con la Scuola di Ateneo di afferenza;

comunicare all'università e quindi all'osservatorio nazionale tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento della Scuola di Specializzazione;

esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti; nominare, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, la Commissione di diploma di specializzazione.

6) Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti specifici CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10 e BIO/14 con incarico di insegnamento nella Scuola di Specializzazione.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7 dello Statuto di Ateneo.

7) Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

8) Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Vicario, designato dal Direttore stesso e nominato con decreto del Rettore.

9) Gli iscritti a ciascun anno di corso eleggono il proprio rappresentante, il cui mandato ha durata biennale. Le elezioni sono indette dal Direttore, che provvede alla nomina degli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.

Art. 6 - Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione

Gli studenti dei corsi di specializzazione della classe di Farmaceutica dovranno acquisire 240 CFU. Pertanto, tenuto conto della specificità di accesso e della peculiarità di profilo professionalizzante da svolgere, la specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nell'ambito della classe di Farmaceutica, si articola su 4 anni di corso per 240 CFU, di cui almeno 168 CFU sono riservati ad attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale.

Le restanti attività formative (72 CFU) sono articolate in attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, attività elettive a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale. A loro volta le attività sono articolate in ambiti omogenei di sapere caratterizzati dai rispettivi settori scientifico disciplinari.



È comunque riservato nell'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di specializzazione, il 70 % dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti.

Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale e/o alle altre attività formative individuali che vanno comunque svolte nelle strutture della Scuola, riservando a tali attività di norma il 30% in funzione degli obiettivi specifici della formazione. Tale percentuale varierà in funzione della graduale acquisizione di autonomia da parte dello specializzando e sarà modulata in funzione dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto pratico.

La Scuola di Specializzazione riserva un numero di:

15 CFU alle attività di base,

195 CFU alle attività caratterizzanti,

fino a 15 CFU alle altre attività multidisciplinari affini, non meno di 5 CFU alle altre attività, 10 CFU sono riservati alla preparazione della prova finale.

Il profilo di apprendimento della classe della Farmaceutica (articolata in quattro anni di corso), è il seguente: lo specialista in Farmacia Ospedaliera deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmaco economia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all'espletamento della formazione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

Per quanto concerne gli obiettivi formativi si fa riferimento al D.I. 68 del 2015.

Art. 7 - Piano di studi

Gli insegnamenti del piano di studio e le attività di tirocinio, elaborati ai sensi del D.I. 68 del 4 febbraio 2015 dalla Giunta dei Direttori di Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera delle varie sedi italiane, vengono inseriti nel presente Regolamento Didattico come allegati A e B.

Art. 8 - Frequenza ai corsi

1. La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio e del tirocinio professionalizzante è obbligatoria. Le assenze superiori al 20 % delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione. Le assenze devono essere sempre giustificate ed autorizzate dal Direttore.

Art. 9 - Prove di verifica delle attività formative

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitti la Scuola di Specializzazione può predisporre prove in



itinere in accordo con i propri obiettivi formativi. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate le attività svolte dallo specializzando. Le attività devono essere certificate mediante la firma apposta dal tutor aziendale identificato nell'ambito delle strutture della rete formativa. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal tutor aziendale, attribuisce l'avvenuto o il mancato superamento del corso professionalizzante in oggetto.

2. Alla fine di ciascun anno accademico, lo specializzando deve superare tutti gli esami previsti

dall'ordinamento didattico. Gli esami vengono condotti da apposite Commissioni nominate dal Direttore della Scuola di Specializzazione e composte dai docenti delle discipline interessate o affini. Le singole Commissioni sono composte da due membri, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente. Gli specializzandi che non superano gli esami previsti per ogni anno di corso, o che non frequentano i relativi corsi, saranno tenuti ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti e perderanno il godimento dell'eventuale borsa di studio (vedi in seguito). Detta iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.

Art. 10 - Tirocinio professionalizzante (stage)

1. Gli specializzandi dovranno svolgere un periodo di tirocinio svolgendo tutte le ore di tirocinio previste dal D.I. 68 del 2015.

2. Lo stage previsto dal nuovo ordinamento didattico si configura come attività curriculare della Scuola di Specializzazione.

3. All'inizio del primo anno di corso gli specializzandi riceveranno un libretto-diario dove il tutor aziendale annoterà mensilmente l'attività svolta dagli stessi apponendo la propria firma; tale attività sarà successivamente controfirmata dal Direttore della Scuola di Specializzazione.

4. All'inizio di ogni anno, dopo l'assegnazione delle sedi di tirocinio, lo specializzando e un referente della struttura a lui assegnata dovranno seguire tramite web la procedura amministrativa richiesta da UNICAM per formalizzare il proprio tirocinio formativo. La rete formativa della Scuola di Specializzazione è composta dalle Farmacie Ospedaliere, dai Servizi Territoriali Farmaceutici e dai Centri di Alta Specializzazione appositamente convenzionati con UNICAM, collocati nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana (regioni viciniori) come previsto dall'art. 3, comma 4 del D. I. n. 68 del 4 febbraio 2015.

5. Sono previsti stage presso strutture ospedaliere internazionali, previa deliberazione da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione, per consentire agli specializzandi l'acquisizione di competenze in ambito internazionale.

6. Per la frequenza alla Scuola di Specializzazione non sono previste borse di studio ministeriali.

7. Le eventuali borse di studio finanziate da parte di Enti pubblici e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria di merito risultante dall'esame di ammissione. Per il mantenimento delle stesse, lo specializzando deve superare, ogni anno, tutti gli esami previsti con una media complessiva non inferiore a



27/30 e dichiarare che nell'anno di effettivo godimento della borsa non ha goduto di un reddito lordo complessivo superiore a€ 7.746,85 (D.I. 13.04.1990).

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi sperimentale. Il voto assegnato a tale prova tiene conto dei risultati derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di diploma di specializzazione davanti ad una apposita Commissione, composta da 7 docenti, compresi i relatori ed il presidente, nominata dal Direttore della Scuola di Specializzazione e da egli presieduta o da un suo delegato. Gli eventuali correlatori, individuati nei tutor aziendali, potranno partecipare come invitati alla seduta di diploma.
2. Lo studente sceglie l'argomento della tesi con la guida di un relatore. Il relatore viene scelto dallo specializzando tra i docenti della Scuola di Specializzazione. Il correlatore è il tutor aziendale assegnato allo specializzando o comunque un professionista che abbia contribuito a seguire lo specializzando nella stesura della tesi.
3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste.
4. Lo studente sceglie l'argomento della tesi con la guida di un relatore che viene scelto tra i docenti UNICAM con incarico didattico nella Scuola di Specializzazione. Il correlatore è il tutor aziendale assegnato allo specializzando o un suo delegato.
5. La domanda di ammissione alla prova finale viene redatta on-line, improrogabilmente almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta di diploma, utilizzando le proprie credenziali di accesso al portale UNICAM nella pagina web di UNICAM dove sarà possibile anche scaricare il bollettino per il pagamento delle tasse.
6. La domanda on-line dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) libretto universitario interamente scannerizzato;
 - b) frontespizio cartaceo (scannerizzato) della tesi con indicazione della Scuola di Specializzazione e dell'indirizzo prescelto (ospedaliero o territoriale). Sono esclusi da questo gli iscritti all'ordinamento in vigore con il D.M. 68 del 2015 in cui non sono previsti i due indirizzi). Esso dovrà altresì contenere il titolo della tesi, la dizione che si tratta di tesi sperimentale, nome e cognome dello specializzando e dei relatori e correlatori e relative firme, l'anno accademico di riferimento;
7. Dichiarazione dell'Ufficio Assistenza dell'E.R.S.U., attestante la regolarità della posizione amministrativa dello specializzando nei riguardi dell'Ente, da far inviare dall'ufficio alla Segreteria studenti.
8. Gli originali del libretto di iscrizione e del frontespizio cartaceo della tesi dovranno essere consegnati alla Segreteria Studenti - Sportello della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - almeno 10 giorni feriali prima della seduta di diploma di specializzazione.



9. L'originale ed una copia del libretto di tirocinio dovranno essere consegnati, almeno 10 giorni feriali prima della seduta di diploma, alla Direzione della Scuola di Specializzazione in via Camilla Lili n. 55 di Camerino. Il libretto deve essere debitamente compilato, timbrato e firmato da tutti i soggetti interessati, incluso il Direttore.
10. Una copia della tesi in formato elettronico pdf, corredata da dichiarazione sottoscritta dallo specializzando che essa è conforme a quella presentata al primo relatore, dovrà essere consegnata 10 giorni feriali prima della seduta di diploma alla Segreteria Studenti. Sul CD/DVD dovrà essere riportato tutto quanto presente nel frontespizio della tesi.
11. Non potranno essere ammessi all'esame finale gli studenti che non abbiano superato l'ultimo esame di profitto almeno 25 giorni prima della data fissata per la seduta di diploma di specializzazione.
12. I seguenti files dovranno essere inviati, almeno cinque giorni feriali prima della prova finale, tramite posta elettronica (e-mail: segreteria.ssfo@unicam.it) o consegnati direttamente alla Direzione della Scuola di Specializzazione:
 - a) abstract della tesi sperimentale in formato elettronico (max 1 pagina);
 - b) una seconda copia della tesi in formato elettronico;
 - c) il "power point" (o PDF) di presentazione della tesi per la seduta di specializzazione
13. La composizione della Commissione, l'ora di inizio ed il luogo di svolgimento della seduta di diploma verranno comunicati con almeno 10 giorni feriali di anticipo.
14. La Commissione valuta in centodecimi (110) il candidato, tenendo conto del curriculum degli studi e dello svolgimento della prova finale e può attribuire fino ad un massimo di dieci punti che saranno assegnati in relazione ai seguenti parametri:
 - a. qualità della presentazione orale (punti 1);
 - b. qualità del contenuto della parte compilativa della tesi (punti 1);
 - c. qualità del contenuto sperimentale della tesi (punti 2);
 - d. rilevanza dell'argomento oggetto di studio ai fini professionali (punti 1);
 - e. rilevanza dei risultati ottenuti ai fini professionali (punti 2);
 - f. dimensione locale, nazionale o internazionale dello studio (punti 3).
15. La votazione minima di specializzazione è di 66/110 e la votazione massima è di 110/110. La Commissione può concedere la lode ed anche l'encomio solenne, su decisione unanime, qualora la valutazione complessiva superi largamente la votazione di 110/110.
16. La Commissione redige un verbale sullo svolgimento della prova con indicazione dell'esito finale.

Art. 12 - Disposizioni finali



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.